

Sentenza: 27 gennaio 2016, n.30/2016 (deposito del 17/02/2016)

Materia: Trasporti

Parametri invocati: artt.3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione seconda

Oggetto: art.12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n.22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Angela Li Serra

Sintesi: Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione seconda, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n.22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, comma primo e secondo, della Costituzione.

La disposizione, rispetto alla quale il giudice rimettente solleva tre questioni di costituzionalità, prevede che "Gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi".

Secondo il rimettente la norma regionale: a)avrebbe introdotto un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo, con effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art.3 nonché 117, primo comma, Cost.; b)sarebbe in diretto contrasto con la natura "trasversale" e prevalente della tutela della libera concorrenza e introdurrebbe una gravosa restrizione all'utilizzo di autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro della Regione Piemonte, al di fuori dei principi stabiliti dalla legge statale (legge 11 agosto 2003, n.218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente") e delle competenze riservate alla legislazione regionale, violando gli artt. 3, 41 e 117 Cost.; c)ove diretta a salvaguardare la sicurezza e tutelare l'ambiente, sarebbe in contrasto con l'art.117, secondo comma, Cost., che riserva alla potestà esclusiva statale le materie della sicurezza (lett.h) e della tutela dell'ambiente (lett.s).

La Corte costituzionale ritiene fondata la seconda questione ed assorbe la prima e la terza.

In particolare, la Corte considera la seconda questione di carattere misto, da intendere come lesione della competenza statale esclusiva in materia di "tutela della concorrenza" e violazione dei principi fondamentali della disciplina sostanziale della stessa materia.

Secondo la Corte, con la legge n.218 del 2003, il legislatore statale ha inteso definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell'attività di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà. Il bilanciamento così operato, costituendo espressione della potestà legislativa statale nella materia della "tutela della concorrenza", definisce un assetto degli interessi che il legislatore regionale non è legittimato ad alterare.

Nello specifico, gli artt.1 e 4 della legge n.218 del 2003 devono essere intesi nel senso che, essendosi assunto il legislatore statale il compito di conciliare la libertà di iniziativa economica con l'esigenza di sicurezza dei viaggiatori, le regioni sono abilitate a regolare gli oggetti indicati dalla stessa legge statale e, in generale, la gestione del servizio, ma non possono introdurre, a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i criteri di

tutela della libertà di concorrenza fissati nella legge statale, penalizzano gli operatori interni, data l'assenza di delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni. Restringendo la libertà di esercizio dell'attività di noleggio bus con conducente, con l'imposizione del divieto di incremento del parco mezzi con autobus usati, la norma regionale contestata non solo comporta maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi sede in Piemonte, ma impedisce irragionevolmente l'espansione dell'attività delle imprese e, per conseguenza, limita la concorrenza.